

Allegato: modifiche attuate nel Regolamento previdenziale 2021

Parola chiave	Posizione Regolamento	Cambiamento/aggiunta	Commento
Concubinato e convivenza	Ora e prima: art. 1	È eliminata la condizione di contratto di sostentamento e per ottenere lo status di concubinato basterà sostanzialmente soddisfare due delle seguenti tre condizioni (oltre al poter contrarre matrimonio): figli comuni minorenni o agli studi, convivenza nella stessa economia domestica, annuncio a FTP. È inoltre escluso un concubinato multiplo.	Facilitazione amministrativa e schematizzazione più chiara della definizione di concubinato.
Esame di salute e riserve	Ora e prima: art. 6	Possibilità di effettuare riserve di salute fino a 6 mesi dall'annuncio di entrata o 3 mesi dall'esito dell'esame medico.	Il precedente termine era troppo stringente in caso di ritardi.
Matrimonio dopo il pensionamento	Ora: art. 16.5 Prima: non previsto	In caso di matrimonio dopo il pensionamento la rendita per coniuge è ridotta alla rendita minima LPP.	La disposizione permette di limitare potenziali abusi.
Concubinato dopo il pensionamento	Ora: art. 17.4 Prima: non previsto	Per analogia alla disposizione sul matrimonio dopo il pensionamento, anche in questo caso se le condizioni di concubinato venissero soddisfatte dopo il pensionamento, allora anche la rendita per concubino viene ridotta al minimo LPP.	Simmetria con matrimonio.
Beneficiari per capitali di decesso	Ora: art. 20 Prima: art. 21	Nell'ordine standard e rispetto alla versione precedente, il coniuge è posto prima dei figli minorenni o agli studi e gli altri figli sono posti prima di genitori, fratelli e sorelle. Sono eliminati gli altri eredi legittimi dagli aventi diritto.	La misura è dovuta a limitare i casi complessi con molti aventi diritto da trovare. L'assicurato mantiene ancora la facoltà di modificare l'ordine secondo le proprie preferenze (nei limiti legali concessi).
Persone assistite considerevolmente	Ora: art. 20 Prima: art. 21	È obbligatorio annunciare persone assistite considerevolmente se esiste la volontà di renderli beneficiari di capitali di decesso.	Semplificazione amministrativa di verifica e limitazione di casi di controversia.
Termine di rivendicazione per capitali di decesso	Ora: art. 20 Prima: art. 21	In caso di rivendicazione da parte di un avente diritto, non saranno considerate rivendicazioni oltre un termine di tre mesi, qualora non vi fossero indizi sufficienti per supporre l'esistenza di ulteriori aventi diritto.	Protezione in caso di casi complessi e possibilità di versare le prestazioni in tempi adeguati.
Continuazione dell'assicurazione a seguito di disdetta da parte	Ora: art. 24 Prima: non previsto	Gli assicurati a cui viene disdetto il rapporto di lavoro dopo i 58 anni hanno il diritto di continuare l'assicurazione presso FTP (rischio o	Applicazione della riforma sulle prestazioni complementari a partire dal 01.01.2021.

del datore di lavoro dopo i 58 anni		anche risparmio) a condizione che paghino anche i contributi del precedente datore di lavoro.	
Rimborso di prelievo OPPA	Ora: art. 25.2 Prima: art. 24.2	Il rimborso di prelievo OPPA è permesso fino alla nascita del diritto ordinario a prestazioni di vecchiaia.	Applicazione della riforma sulle prestazioni complementari a partire dal 01.01.2021.
Quota LPP in caso di prelievo e rimborso OPPA	Ora: art. 25.11 Prima: art. 24.11	In caso di prelievo OPPA, l'avere LPP è ridotto proporzionalmente. In caso di rimborso, l'avere LPP è ricostituito secondo il prelievo (o proporzionalmente in caso di mancanza di informazioni).	Specificazione di una norma già applicata.
Riduzione delle prestazioni per colpa o negligenza grave	Ora: art. 28.8 Prima: non previsto	In caso di colpa o negligenza grave, le prestazioni per l'assicurato o i superstiti possono essere ridotti (o rifiutati) partendo dalle prestazioni minime LPP.	Penalizzazioni per crimini nonché diminuzione del rischio di cattiva pubblicità in caso di eventi mediatici che coinvolgano la Fondazione.
Aliquote di conversione dal 2021	Ora e prima: allegato 1	Come già comunicato, riduzione delle aliquote di conversione del Layer 1 da 6% a 5.4% in 4 anni (2021-2023).	Rafforzamento del finanziamento corrente e distribuzione dei mezzi più equilibrata.